

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 6 settembre 2006 - Deliberazione N. 1361 - Area Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - **Requisiti per l'igiene dei mangimi - "Linee guida, in materia di applicazione del Regolamento(CE) N.183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005"**.

VISTI

- la Legge 15 febbraio 1963, n. 281, avente ad oggetto: "Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi" e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 13 aprile 1999 n. 123, avente ad oggetto: "Attuazione della direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali";
- il D.P.R. 2 novembre 2001 n. 433, avente ad oggetto: "Regolamento di attuazione delle direttive 96/51/CE, 98/51/CE e 1999/20/CE in materia di additivi nell'alimentazione degli animali";
- il Regolamento (CE) 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- il Regolamento (CE) 1831/2003 sugli additivi destinati all'alimentazione animale;
- il Regolamento (CE) 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

VISTE

- la D.G.R. n. 4868 del 18 ottobre 2000 con la quale la Regione Campania, nel disciplinare i procedimenti di riconoscimento e di registrazione degli stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione animale, ai sensi del citato D.Lgs 123/99, si riserva la suddetta materia, attribuendola ai Settori Tecnici Amministrativi Provinciali;
- la D.G.R. n. 881 del 23 giugno 2004 con la quale sono state definite le tariffe per i riconoscimenti e le registrazioni ai sensi del D.L.vo 123/99";

PREMESSO che

- il Regolamento (CE) 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005, nello stabilire i requisiti per l'igiene dei mangimi, ha abrogato la direttiva 95/69/CE, recepita nell'ordinamento nazionale con il Decreto Legislativo n. 123/99, che risulta conseguentemente anch'esso abrogato;
- il Ministero della Salute ha fornito, con la circolare prot. n. 49959-P-I8da9/1 del 28 dicembre 2005, le linee guida applicative del citato Regolamento (CE) 183/2005;
- le tariffe di cui alla citata delibera 881/2004 sono riferite a tipologie di operatori individuate dal D.L.vo 123/99 che risultano diverse e non assimilabili a quelle individuate dal vigente Regolamento 183/2005;

RITENUTO necessario, pertanto

- recepire le linee guida ministeriali, per consentire alle autorità sanitarie competenti, agli organi di controllo e agli operatori del settore una lettura conforme alle indicazioni centrali, onde evitare disparità di comportamenti che potrebbero ripercuotersi su una corretta ed uniforme applicazione del Regolamento (CE) 183/2005 sul territorio regionale;
- modificare le procedure di riconoscimento e di registrazione degli stabilimenti e degli intermediari operanti nel settore dell'Alimentazione Animale di cui alla citata delibera n. 4868/00, adeguandole alle disposizioni del Regolamento (CE) 183/2005;
- adeguare le tariffe individuate con la citata D.G.R. 881/2004 alle tipologie di operatori per i quali è previsto il riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) 183/2005;

PROPONE e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in premessa, che si ritiene integralmente confermato e trascritto:

- di approvare le “Linee guida in materia di applicazione del Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 - Requisiti per l’igiene dei mangimi”, allegate al presente atto e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

- di abrogare la delibera n. 4868 del 18 ottobre 2000 che definisce le procedure attuative del D.Lgs 123/99, attuativo della direttiva 95/69/CE, abrogata dal regolamento (CE) n. 183/2005;

- di incaricare l’A.G.C. Assistenza Sanitaria - Settore Veterinario dell’esecuzione del presente atto;

- di inviare il presente provvedimento all’A.G.C. Assistenza Sanitaria - Settore Veterinario, al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione della Giunta Regionale per la pubblicazione sul BURC e sul sito internet www.regione.campania.it .

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino

**LINEE GUIDA IN MATERIA DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 183/2005
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 12 GENNAIO 2005.
REQUISITI PER L'IGIENE DEI MANGIMI.**

**1.
PREMESSE**

Nella G.U.C.E. L35 dell'8 febbraio 2005 è stato pubblicato il Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi (di seguito denominato **regolamento**). Tale normativa, unitamente ai Regolamenti (CE) 178/2002 e 882/2004, disciplina l'intera filiera della produzione, del controllo, della distribuzione e della somministrazione dei mangimi, in modo da garantire la sicurezza dell'intero ciclo produttivo. In particolare, il regolamento stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi, fissa le condizioni di tracciabilità e rintracciabilità, quelli per la registrazione ed il riconoscimento degli operatori che preparano, detengono e commercializzano alimenti per animali.

Con tale norma gli operatori divengono direttamente responsabili della sicurezza dei mangimi mediante l'attuazione di procedure basate sull'analisi dei rischi e sul controllo dei punti critici (HACCP), attraverso l'applicazione di buone pratiche igieniche e mediante l'utilizzo esclusivo di mangimi provenienti da stabilimenti registrati/riconosciuti.

**2.
CAMPO DI APPLICAZIONE**

Il Regolamento **si applica** alle attività del settore dei mangimi ed in tutte le fasi a partire dalla produzione primaria.

Per "**produzione primaria**" di mangimi si deve intendere la produzione di prodotti agricoli, compresi in particolare la coltivazione, il raccolto, la mungitura, l'allevamento di animali (prima della macellazione) o la pesca da cui derivano esclusivamente prodotti che, dopo la raccolta o la cattura, non vengono sottoposti ad altre operazioni, ad eccezione di un trattamento fisico semplice, quale ad esempio pulitura, imballaggio, stoccaggio, essiccamento naturale e non artificiale con agenti fisici o chimici.

Le attività di trasporto, stoccaggio e manipolazione dei prodotti primari tra gli agricoltori e un altro stabilimento sono considerate attività associate alla produzione primaria e quindi soggette ai requisiti dell'**Allegato I**.

Nel momento in cui tali prodotti sono consegnati ad un altro stabilimento per essere manipolati e lavorati non possono più essere considerati prodotti primari e quindi tali stabilimenti devono rispettare i requisiti dell'**Allegato II**.

Il Regolamento **non si applica** alle attività di:

1. **produzione domestica privata** di mangimi:
 - per gli animali destinati alla produzione di alimenti per il consumo domestico privato;
 - per gli animali non allevati per la produzione di alimenti;
2. **somministrazione** di mangimi:
 - ad animali destinati alla produzione di alimenti per uso domestico privato;
 - per le attività di cui all'art.1 paragrafo 2 lettera c), del Regolamento (CE) n. 852/2004 (fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale);
 - agli animali allevati per non essere destinati alla produzione di alimenti;
3. **fornitura diretta** di piccole quantità della produzione primaria di mangimi, a livello locale dal produttore ad aziende agricole locali per consumo in loco;

4. **vendita al dettaglio** di mangimi per animali da compagnia.

Per “**vendita al dettaglio**” si intende l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.

Per forniture di “**piccole quantità**” di prodotti primari si deve intendere la cessione diretta su richiesta del consumatore finale di prodotti primari ottenuti nell’azienda stessa.

Si precisa che l’esclusione dal campo d’applicazione del regolamento della fattispecie di cui al precedente punto 3. è riferita esclusivamente alla *fornitura* delle suddette piccole quantità e non già alle aziende e agli operatori fornitori o destinatari di tali prodotti primari.

Tali transazioni in *deroga*, pertanto, si applicano alle “*piccole forniture*”, da intendersi quali quantitativi non significativi rispetto all’intera produzione dell’azienda di origine e/o per l’approvvigionamento dell’azienda di destinazione e non avere carattere di sistematicità, bensì di occasionalità.

Il “**livello locale**” deve essere identificato nel territorio della **Provincia** in cui insiste l’azienda e nelle **Province confinanti**.

Tuttavia, l’esclusione dal campo di applicazione del Regolamento non esime l’operatore dall’attuazione, durante la propria attività, delle buone pratiche di lavorazione e dall’assicurare la rintracciabilità del prodotto ai sensi del Regolamento 178/2002.

3.

REGISTRAZIONE - RICONOSCIMENTO

Il Regolamento prevede che tutti gli operatori del Settore dei mangimi siano registrati o riconosciuti.

Tra gli operatori del settore rientrano anche gli allevatori che somministrano mangimi ai propri animali, sia che essi li producano o meno. In tali casi, in qualità di produttori primari, dovranno adeguarsi all’allegato I del regolamento. In più, in qualità di allevatori, dovranno seguire le buone pratiche di alimentazione degli animali di cui all’allegato III del regolamento. Essi sono inoltre soggetti alla registrazione o, addirittura, al riconoscimento se rientranti nella fattispecie di cui all’art. 10 par. 1), lettera c) cioè se producono in azienda, esclusivamente per il fabbisogno della stessa, mangimi composti utilizzando additivi o premiscele di additivi elencati al capo 3 dell’allegato IV del regolamento (“altri additivi zootecnici”, “antibiotici”, “coccidiostatici e istomonostatici”, “stimolatori della crescita”).

Tra gli operatori rientrano anche coloro che effettuano operazioni nel settore dei trasporti dei mangimi.

I trasportatori di mangimi, additivi e premiscele per “conto terzi” devono effettuare la notifica ai fini della registrazione e rispettare i requisiti di cui all’allegato II del regolamento; per le altre attività di trasporto (art. 5 comma 1) è prevista la notifica ai fini della registrazione ed il rispetto dei requisiti di cui all’allegato I, come già specificato al precedente punto 2.

Il Regolamento 183/2005 CE, al pari degli altri Regolamenti costituenti il c.d. “*pacchetto igiene*” prevede due procedure distinte per gli operatori nel campo dei mangimi.

La prima procedura di riconoscimento, di cui all’art. 10 del regolamento, fatta esclusione per le tipologie di stabilimenti che producono le sostanze di cui al Capo I dell’Allegato IV del Regolamento che restano di pertinenza ministeriale, compete alla Regione - Settore Tecnico Amministrativo Provinciale - Assistenza Sanitaria (di seguito denominato **STAP**).

La seconda procedura di registrazione, di cui all’art. 9 del Regolamento, compete all’Area di Sanità Pubblica Veterinaria delle Aziende Sanitarie Locali (di seguito denominata **ASL**) nel cui territorio è ubicato l’operatore.

3.1 RICONOSCIMENTO DEI NUOVI IMPIANTI (Art. 10 del regolamento)

Gli operatori nel campo dei mangimi che intendano esercitare una delle attività elencate dall'art. 10 del regolamento, con l'eccezione dell'attività di fabbricazione di additivi e prodotti di cui al numero 1), lettera a) del suddetto art. 10, che sono di competenza del Ministero della Salute, sono tenuti al riconoscimento a cura dello STAP competente.

L'operatore del settore dei mangimi (OSM) presenta la **domanda di riconoscimento** in duplice copia, di cui l'originale in bollo e una copia in carta semplice alla Regione Campania – STAP, per il tramite dell'Area di Sanità Pubblica Veterinaria dell' A.S.L. (vedi **mod. R1**).

La domanda presentata deve essere corredata dalla documentazione riportata nel **mod. DOC. 1**, in originale o copia, resa conforme nei modi previsti dall'art. 38 del D.P.R. 445/2000.

L'A.S.L. competente per territorio, provvede a:

1. protocollare tutta la documentazione pervenuta;
2. verificare la completezza della documentazione allegata all'istanza;
3. effettuare, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, un sopralluogo ispettivo di verifica della rispondenza dello stabilimento ai requisiti previsti dal regolamento, redigendo apposito verbale e prescrivendo, se necessario, gli eventuali interventi di adeguamento ed il termine ultimo per la loro realizzazione.
4. trasmettere allo STAP, entro 5 (cinque) giorni dal sopralluogo ispettivo, il parere corredata dell'istanza e della relativa documentazione.

Lo STAP, acquisita dall' A.S.L. l'originale dell'istanza di riconoscimento protocollata nonché, tutta la documentazione allegata, assegna il numero di riconoscimento, secondo quanto stabilito al paragrafo 3.5 ed emette il Decreto Dirigenziale di riconoscimento.

L' A.S.L., ricevuto dallo STAP il decreto dirigenziale che riporta il numero di riconoscimento assegnato allo stabilimento, lo notifica al responsabile dell'impianto che ha presentato l'istanza e ne trasmette copia, con relata di notifica, al Settore Veterinario ed allo STAP.

Nelle more della creazione del data base nazionale degli stabilimenti del settore dei mangimi, il Settore Veterinario provvedere all'inserimento dell'impianto in un data base regionale consultabile on line.

Qualora, nel corso del sopralluogo ispettivo, l'ASL accerti che lo stabilimento soddisfa tutti i requisiti relativi alle infrastrutture ed attrezzature, ma non gli altri previsti dal regolamento, può richiedere allo STAP un **riconoscimento condizionato provvisorio** della durata **massima di tre mesi**.

In tal caso l'ASL trasmette allo STAP:

- istanza dell'interessato;
- copia del verbale di sopralluogo, con indicazione delle carenze riscontrate.

Ricevuto l'istanza, lo STAP provvede ad emettere un decreto di riconoscimento condizionato provvisorio, assegnando un numero di riconoscimento provvisorio, che verrà notificato con le medesime modalità riportate nella procedura di riconoscimento.

Al termine dei tre mesi o, comunque, su richiesta dell'operatore, l'ASL procede ad accertare, mediante nuovo sopralluogo, l'esistenza di tutti i requisiti previsti dal Regolamento.

In caso di esito favorevole, l'ASL trasmette allo STAP l'intera documentazione, come sopra indicato nella procedura di riconoscimento, unitamente al nuovo verbale di sopralluogo, nel quale

viene evidenziato che tutte le carenze riscontrate sono state eliminate. In tal caso lo STAP provvede a revocare il riconoscimento provvisorio e contestualmente ad emettere Decreto Dirigenziale di riconoscimento definitivo, confermando il numero di riconoscimento già assegnato.

Nel caso in cui non tutte le carenze siano state eliminate, ma l'ASL accerti che lo stabilimento dimostra progressi evidenti, a norma del comma 2 dell'art. 13 del Regolamento, potrà essere concessa eccezionalmente una **proroga del riconoscimento condizionato di altri tre mesi**, dietro ulteriore richiesta del legale rappresentante e previo parere favorevole l'ASL.

In ogni caso, al termine del periodo previsto del riconoscimento condizionato provvisorio, che potrà quindi essere di durata massima complessiva di sei mesi, l'ASL dovrà trasmettere tutta la documentazione relativa al competente STAP.

In caso di esito nuovamente negativo, cioè in assenza di tutti i requisiti previsti dal regolamento, lo STAP emetterà decreto di revoca del riconoscimento provvisorio condizionato.

In caso di revoca del riconoscimento condizionato, gli importi versati alla Regione Campania dall'operatore del settore dei mangimi (OSM) per le spese relative al riconoscimento dello stabilimento, non verranno restituiti.

Infine, si sottolinea che non consente l'attribuzione del numero di riconoscimento condizionato e comporta la restituzione a cura dello STAP dell'istanza e della relativa documentazione al Servizio Veterinario della A.S.L. competente per territorio, **la mancanza di uno o più dei documenti previsti nel mod. DOC. 1.**

E' fatta comunque salva la possibilità, per l'operatore, di presentare nuova istanza una volta acquisiti tutti i requisiti previsti dal Regolamento. In tal caso, però, non si potrà ricorrere nuovamente al **riconoscimento condizionato provvisorio**, il cui istituto, quindi, può ricorrere **una sola volta**.

Gli **intermediari** che svolgono la propria attività **senza detenere fisicamente i prodotti nei propri locali**, inviano alla ASL competente, come da procedura sopra indicata per il riconoscimento, l'apposita istanza di riconoscimento (**mod. R1**) allegando lo specifico modello di autocertificazione (**mod. R2**), debitamente compilato in ogni sua parte e firmato dal legale rappresentante della ditta, nel quale si certifica che i prodotti soddisfano le condizioni del Regolamento.

L'ASL ove insite la sede legale dell'intermediario, acquisita ed esaminata la suddetta documentazione, la trasmette allo STAP territorialmente competente.

Questo ultimo, ricevuta la documentazione e controllata la sua conformità, provvede ad emettere decreto di riconoscimento con assegnazione di relativo numero. Provvede quindi all'invio del decreto di riconoscimento, che sarà quindi notificato secondo procedure sopra descritte.

3.2 CAMBIO DELLA RAGIONE SOCIALE DI UNO STABILIMENTO RICONOSCIUTO

Qualora vengano apportate variazioni alla Ragione Sociale di una ditta alla quale sia intestato un riconoscimento o qualora una nuova ditta subentri nell'attività dello stabilimento, viene adottata la seguente procedura di aggiornamento dell'atto di riconoscimento, fermo restando **l'impossibilità di effettuare tali variazioni per gli stabilimenti in possesso di numero di riconoscimento condizionato**.

IL Responsabile dello stabilimento presenta domanda di cambio della ragione sociale in duplice copia, di cui l'originale in bollo e una copia in carta semplice, alla Regione Campania - STAP per il tramite dell'Area di Sanità Pubblica Veterinaria dell'ASL competente per territorio (**mod. R3**).

La domanda presentata deve essere corredata dalla documentazione prevista nel **mod. DOC. 2**, in originale o copia resa conforme nei modi previsti dall'art.38 del D.P.R. 445/2002.

L'A.S.L. competente per territorio, provvede a:

1. protocollare tutta la documentazione pervenuta;
2. verificare la completezza della documentazione allegata all'istanza;
3. effettuare, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, un sopralluogo ispettivo presso lo stabilimento di verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal regolamento, redigendo apposito verbale e prescrivendo, se necessario, gli eventuali interventi di adeguamento ed il termine ultimo per la loro realizzazione.
4. trasmettere allo STAP, entro 5 (cinque) giorni dal sopralluogo ispettivo, il parere corredata dell'istanza e della relativa documentazione.

Lo STAP, acquisita dall'A.S.L. la domanda in originale relativa al cambio della ragione sociale protocollata nonché, la documentazione riportata nel **mod. DOC. 2**, provvede ad apportare le necessarie modifiche al precedente atto di riconoscimento, trasmettendo l'originale in bollo all'ASL competente per territorio, per la successiva notifica al responsabile dell'impianto che ne ha fatto richiesta e ne da comunicazione, per fax e posta celere, al Settore Veterinario.

La parziale o totale assenza della documentazione prevista ai punti da 1 a 5 del mod. DOC. 2 comporterà la restituzione alla competente ASL dell'istanza e della relativa documentazione. In tale caso gli importi versati alla Regione Campania, per le spese relative al cambio di ragione sociale dello stabilimento, non verranno restituiti.

Il rilievo di **mancata comunicazione di variazione della Ragione sociale** da parte degli organi di vigilanza, comporta la sospensione del numero di riconoscimento e l'inoltro a cura dell'operatore subentrante, entro 30 giorni dalla data della notifica della sospensione, dell'istanza di variazione della ragione sociale, pena la revoca del numero di riconoscimento.

Fin tanto che non sia concluso con atto formale il procedimento di voltura ed a condizione che sia stata trasmessa dall'A.S.L. allo STAP l'istanza completa di tutta la documentazione, l'operatore subentrante potrà comunque utilizzare il riconoscimento di idoneità dello stabilimento salvo diversa indicazione motivata da parte della A.S.L., della Regione o del Ministero della Salute.

3.3 COMUNICAZIONE DI MODIFICHE STRUTTURALI E/O IMPIANTISTICHE CHE NON COMPORTANO VARIAZIONI DELL'ATTO DI RICONOSCIMENTO

Tutte le modifiche strutturali e impiantistiche, apportate agli stabilimenti riconosciuti e rilevanti sotto l'aspetto igienico sanitario, sono segnalate all'A.S.L. e fatte oggetto di un formale riconoscimento del mantenimento dei requisiti previsti dal regolamento secondo la seguente procedura:

- **l'operatore riconosciuto dello stabilimento**, prima dell'esecuzione delle opere, presenta una comunicazione relativa alle modifiche strutturali da apportare in due copie (originale e/o copia conforme) allo STAP per il tramite dell'A.S.L..

Alla comunicazione deve essere allegata la seguente documentazione, in duplice copia:

1. **planimetria aggiornata** dello stabilimento timbrata e firmata da un tecnico abilitato, in scala 1:100, riportante gli estremi della concessione edilizia, e

dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, delle linee di produzione, dei servizi igienici, della rete idrica e degli scarichi;

2. **relazione tecnico descrittiva, aggiornata**, degli impianti e del ciclo di lavorazione con indicazioni relative all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi ed alle emissioni in atmosfera.

- **L' A.S.L competente per territorio, provvede a:**

1. protocollare tutta la documentazione pervenuta;
2. verificare la completezza della documentazione allegata;
3. esprimere nulla osta alle modifiche richieste;
4. effettuare, su comunicazione della ditta di avvenuta esecuzione dei lavori, un sopralluogo ispettivo di verifica della rispondenza dello stabilimento ai requisiti previsti dal regolamento, redigendo apposito verbale prescrivendo, se necessario, gli eventuali interventi di adeguamento ed il termine ultimo per la loro realizzazione ai previsti requisiti igienico sanitari e strutturali.

- **Lo STAP**, acquisita dall' A.S.L. competente per territorio:

1. copia in originale della comunicazione relativa alle modifiche strutturali da apportare allo stabilimento protocollata in originale dalla A.S.L.;
2. originale del Verbale di Sopralluogo, corredato di relativo Parere Favorevole espresso dal competente Servizio Veterinario territoriale;
3. copia conforme della planimetria aggiornata dell'impianto in scala 1/100 (con evidenziata la disposizione dei locali, delle linee di produzione, dei servizi igienici, della rete idrica e degli scarichi) timbrata e firmata da un tecnico abilitato e riportante gli estremi della concessione edilizia e della relazione tecnico descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione;
4. certificazione di conformità urbanistica ed edilizia rilasciata dal Comune; prende atto delle modifiche e ne dà comunicazione al Settore Veterinario Regionale.

3.4 TARIFFE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI OPERATORI DEL SETTORE DEI MANGIMI.

Ai fini del riconoscimento degli operatori, ai sensi del Regolamento 183/2005, si applicano le tariffe già previste dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 881 del 23 giugno 2004, in premessa citata, opportunamente adattate alle nuove tipologie previste dal già citato Regolamento.

In particolare si applicano le seguenti tariffe:

- Art. 10, comma 1, lettera a) - operatori che commercializzano additivi di mangimi cui si applica il Regolamento (CE) n. 1831/2003 o prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CEE e di cui al capo 1 dell'allegato IV del Regolamento (CE) 183/2005: **Euro 250,00;**
- Art. 10, comma 1, lettera b) - operatori che fabbricano premiscele preparate utilizzando additivi di mangimi di cui al capo 2 dell'allegato IV del Regolamento (CE) 183/2005: **Euro 1000,00;**
- Art. 10, comma 1, lettera b) - operatori che commercializzano premiscele preparate utilizzando additivi di mangimi di cui al capo 2 dell'allegato IV del Regolamento (CE) 183/2005: **Euro 350,00;**
- Art. 10, comma 1, lettera c) - operatori che fabbricano ai fini della commercializzazione mangimi composti utilizzando additivi di mangimi o premiscele contenenti additivi di mangimi di cui al capo 3 dell'allegato IV del Regolamento (CE) 183/2005: **Euro 1000,00;**
- Art. 10, comma 1, lettera c) - operatori che producono per il fabbisogno esclusivo della propria azienda mangimi composti utilizzando additivi di mangimi o premiscele contenenti additivi di mangimi di cui al capo 3 dell'allegato IV del Regolamento (CE) 183/2005: **Euro 500,00;**

- Operatori che svolgono esclusivamente attività di intermediari e non detengono i prodotti nei loro locali: **Euro 50,00**;
- Operatori che richiedono il cambio della ragione sociale: **Euro 50,00**.

3.5 STRUTTURA DEL NUMERO DI RICONOSCIMENTO (All. 5, Capo II del regolamento)

Il numero di riconoscimento da assegnare agli operatori del settore dei mangimi della Regione Campania dovrà contenere le indicazioni previste dal Regolamento e composto dalle seguenti sezioni:

- Il carattere **α** (indicatore di operatore riconosciuto);
- Il codice ISO dello Stato membro (**IT**);
- Una sequenza di otto caratteri alfanumerici, composti da:
 - ✓ Un numero progressivo di 6 cifre;
 - ✓ La sigla della Provincia

Le procedure sopra descritte ai punti da 3.1 a 3.5, concernenti l'assegnazione del numero di riconoscimento agli operatori, si intendono valide fino all'attivazione della banca dati nazionale degli operatori del settore dei mangimi. Quando quest'ultima sarà attivata, analogamente alle altre procedure di competenza regionale, il numero di riconoscimento, su richiesta del competente STAP, sarà acquisito dal sistema a cura del Settore Veterinario Regionale, il quale, nei casi previsti dal regolamento ed alle condizioni descritte al punto 3.1, provvederà ad assegnare il numero condizionato provvisorio.

3.4 REGISTRAZIONE (Art. 9 del regolamento)

- Per gli **operatori già attivi** alla data di entrata in vigore del regolamento e che esercitano attività che non necessitavano ai sensi del D.L.vo 123/1999 di alcun tipo di registrazione e/o riconoscimento e che, alla luce del regolamento, necessitano di registrazione (art. 18 comma 2), la gestione della fase transitoria è già stata regolamentata con apposite note esplicative da parte del Settore Veterinario Regionale. Si precisa, tuttavia, che le istanze di notifica ai fini della registrazione, già prodotte nel corso della fase transitoria, dovranno poi essere integrate entro il 1° gennaio 2008 da autocertificazione, conforme all'allegato **mod. R4**, con la quale l'operatore dichiara di essere in possesso dei requisiti stabiliti dal regolamento. All'atto della ricezione di tale autocertificazione, oppure in mancanza della stessa alla data sopra fissata, l'ASL provvederà ad effettuare sopralluogo ispettivo, al fine di verificarne il possesso dei requisiti stabiliti dal regolamento. In caso favorevole, la registrazione verrà confermata. In caso sfavorevole, invece, consegnerà la sospensione della registrazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 14 del regolamento.
- Nel caso di **operatori di nuova attivazione**, per i quali viene richiesta la registrazione ai sensi del regolamento, l'istanza sarà inviata all'ASL territorialmente competente, utilizzando l'allegato **mod. R5**, debitamente compilato in ogni sua parte, con firma del legale rappresentante autenticata a norma di legge, inoltrata per mezzo raccomandata A.R. oppure consegnata a mano.
L'ASL territorialmente competente, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, effettua un sopralluogo al fine della verifica del possesso dei requisiti previsti dal Regolamento, consistenti in quelli dell'Allegato I, nel caso di operazioni di cui all'art. 5 comma 1 o dell'Allegato II nel caso di operazioni di cui all'art. 5 comma 2 del Regolamento stesso.

Gli allevatori di animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo, anch'essi soggetti alla registrazione, dovranno adeguarsi, oltre che all'allegato I, che attiene gli operatori della produzione primaria, anche all'allegato III del regolamento, che detta norme specifiche per le buone pratiche di alimentazione degli animali.

In caso di esito sfavorevole, per mancanza di alcuni dei requisiti fissati dal regolamento diversi da quelli relativi alle infrastrutture ed attrezzature, può essere concesso un periodo di adeguamento della durata massima di sei mesi, nel corso del quale l'operatore dovrà ovviare agli inconvenienti registrati. In caso contrario non si procederà alla registrazione.

Nel caso di riscontro favorevole, l'ASL procede alla registrazione dell'operatore in apposito registro tenuto presso lo stesso Servizio, rilasciando, nel contempo, all'interessato presa d'atto della suddetta registrazione.

Ciascuna ASL terrà il proprio registro aziendale degli operatori, assegnando loro una numerazione progressiva.

Il suddetto registro dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- Codice ISTAT Comune
- **N° di registrazione**
- Ragione sociale
- Generalità del legale rappresentante
- Indirizzo dello stabilimento
- Attività svolta (tipologia di produzione)
- Data di registrazione

Il **numero di registrazione** sarà composto da: **codice ISO (IT)/codice ISTAT comune/n° progressivo**. La progressione del numero sarà ovviamente rapportata al Comune sede dell'operatore.

Nelle more della creazione di un data base informatizzato, le AASSLL creeranno un archivio locale, su file tipo excel, nel quale inserire i campi d'informazione sopra elencati.

L'invio dell'elenco aggiornato degli operatori registrati, allo STAP ed al Settore Veterinario, dovrà avvenire con cadenza trimestrale, a partire dal 1° ottobre 2006.

Detto invio dovrà avvenire in formato elettronico via e-mail.

4.

PROCEDURE DI REVOCA O SOSPENSIONE DELLE REGISTRAZIONI O DEI RICONOSCIMENTI (Artt. 14 - 15 del regolamento)

Le procedure di revoca/sospensione saranno messe in atto, ove ricorrano i motivi previsti dal regolamento, dall'Autorità che ha emanato il provvedimento (Regione/riconoscimenti - ASL/registrazioni).

La sospensione temporanea del riconoscimento/registrazione si ha allorquando l'operatore non soddisfi più le condizioni che si applicano alle attività disciplinate dal regolamento. Essa dura fino a che l'operatore non rimuove tutte le non conformità. Se ciò non si verifica entro un anno dalla data di notifica della sospensione, si procede alla revoca del riconoscimento/registrazione.

La revoca dei provvedimenti di riconoscimento/registrazione si mette in atto allorquando:

1. Lo stabilimento cessa una o più delle sue attività;
2. Lo stabilimento non ha soddisfatto le condizioni che si applicano alle sue attività per un periodo superiore ad un anno;

3. Sono individuate gravi mancanze, ovvero è stata sospesa ripetutamente la produzione di uno stabilimento, denotando irrimediabili carenze dell'operatore che non risulta essere in grado di gestire l'attività registrata/riconosciuta.
4. Il riconoscimento non è più previsto alla luce del nuovo Regolamento (ad esempio per gli operatori che commercializzano additivi autorizzati e destinabili esclusivamente ad animali d'affezione come farmacie, uccellerie, pet corner, ecc.).

Per il caso di cessazione dell'attività di cui al punto 1. la revoca avviene su istanza dell'operatore, mentre nei casi previsti ai punti 2 e 3 la revoca sarà adottata con apposito atto in esito a dettagliato rapporto ispettivo dell'ASL territorialmente competente.

Nel caso previsto al punto 4 le revoche dei decreti avverranno d'ufficio ad opera degli STAP territorialmente competenti; le notifiche delle revoche saranno effettuate dalle AASSLL.

La revoca dei provvedimenti di riconoscimento/registrazione avverrà con procedure perfettamente sovrapponibili a quelle già considerate relative al rilascio di cui al punto 3.1.

MOD. DOC. 1**DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DEGLI OPERATORI DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO (CE) N. 183/2005.**

1. originale del Verbale di Sopralluogo dell'Area di Sanità Pubblica Veterinaria dell'A.S.L. competente per territorio, con espresso parere favorevole sulla rispondenza dell'impianto ai requisiti igienico- sanitari e strutturali previsti dal Regolamento;
2. copia conforme della planimetria dell'impianto in scala 1/100 (con evidenziata la disposizione dei locali, delle linee di produzione, dei servizi igienici, della rete idrica e degli scarichi) timbrata e firmata da un tecnico abilitato e riportante gli estremi della concessione edilizia;
3. relazione tecnico descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione;
4. certificazione di conformità urbanistica ed edilizia rilasciata dal Comune;
5. ricevuta attestante il pagamento delle spese per il riconoscimento (importi come al paragrafo 3.4 delle linee guida) da versare sul cc. postale n. 21965181 intestato a: Regione Campania - Servizio Tesoreria – Napoli. **codice tariffa - 2028**;
6. dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alle emissioni in atmosfera, ai sensi della normativa vigente;
7. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla vigenza di contratto finalizzato allo smaltimento dei residui solidi e liquidi nonché al rispetto della normativa in materia;
8. dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia;
9. dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione della ditta alla Camera di commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) territorialmente competente;
10. Convenzione con laboratorio esterno per le attività analitiche connesse all'autocontrollo o dichiarazione del rappresentante legale dell'utilizzo, per l'esecuzione delle citate attività, di laboratorio interno (espressamente evidenziato in planimetria);
11. una marca da bollo del valore corrente.

MOD. DOC. 2**DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA PER IL CAMBIO DELLA RAGIONE SOCIALE DI UNO STABILIMENTO GIA' RICONOSCIUTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 183/2005**

1. Ricevuta del versamento di Euro 50,00 (cinquanta/00) da versare sul cc. postale n. 21965181 intestato a: Regione Campania - Servizio Tesoreria – Napoli. Codice tariffa 2028;
2. Originale del Verbale di Sopralluogo, corredato di relativo Parere Favorevole espresso dal competente Servizio Veterinario della A.S.L.;
3. Una marca da bollo del valore corrente;
4. Atti attestanti l'avvenuta variazione della ragione sociale (rogito notarile di acquisto, contratto di affitto, atto di modifica della denominazione, ecc.);
5. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa al rispetto delle vigenti normative per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, lo smaltimento dei residui solidi e liquidi;
6. Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia.

MOD. DOC. 3**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA**
(art. 46 D.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto _____

Nato a _____ Prov. _____ il _____

Residente in _____ Via _____ Nr. _____

In qualità di _____

della società _____

con sede legale

in _____ Prov. _____

Via _____ Nr. _____

D I C H I A R A

- 1.** di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- 2.** di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- 3.** che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate all'art. 10 della legge 31/05/1965 n. 575 e successive modifiche.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sarà decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace.

Data _____

Firma del Dichiarante

Modello R1

Marca
 da
 bollo
 valore
 corrente

Alla Regione Campania -STAP
 di.....
 Per il tramite dell'Area di Sanità Pubblica Veterinaria dell'ASL
 di.....

Oggetto: istanza di riconoscimento ai sensi del regolamento 183/2005/CE articolo 10.

Il sottoscritto

nato a prov.

il /

in qualità di legale rappresentante della Ditta

Ragione sociale

codice fiscale partita I.V.A.

Con sede legale e/o amministrativa sita in

Indirizzo

C.A.P. – Comune prov.

Telefono Fax

e-mail

e sede produttiva sita in (indicare solo se diversa dalla sede legale e/o amministrativa)

Indirizzo

C.A.P. – Comune prov.

Telefono Fax

e-mail

CHIEDE DI ESSERE RICONOSCIUTO

ai sensi del regolamento 183/2005/CE :

- art. 10, comma 1, lettera a) ("commercializzazione");
 art. 10, comma 1, lettera b);
 art. 10, comma 1, lettera c) per:
 la fabbricazione per conto terzi e/o l'immissione in commercio;
 la fabbricazione per il fabbisogno esclusivo dell'azienda.

A fine allega alla presente (*barrare le voci relative ai documenti allegati*):

- originale del Verbale di Sopralluogo dell'Area di Sanità Pubblica Veterinaria dell'A.S.L. competente per territorio, con espresso parere favorevole sulla rispondenza dell'impianto ai requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti dal Reg.;
 copia conforme della planimetria dell'impianto in scala 1/100 (con evidenziata la disposizione dei locali, delle linee di produzione, dei servizi igienici, della rete idrica e degli scarichi) timbrata e firmata da un tecnico abilitato e riportante gli estremi della concessione edilizia;
 relazione tecnico descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione;
 certificazione di conformità urbanistica ed edilizia rilasciata dal Comune;
 ricevuta attestante il pagamento delle spese per il riconoscimento (importi come al paragrafo 3.4 delle linee guida) da versare sul cc. postale n. 21965181 intestato a: Regione Campania - Servizio Tesoreria – Napoli. **codice tariffa - 2028**
 dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alle emissioni in atmosfera, ai sensi della normativa vigente;
 dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla vigenza di contratto finalizzato allo smaltimento dei residui solidi e liquidi nonché al rispetto della normativa in materia;
 dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia;
 dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione della ditta alla Camera di commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) territorialmente competente;
 Convenzione con laboratorio esterno per le attività analitiche connesse all'autocontrollo o dichiarazione del rappresentante legale dell'utilizzo, per l'esecuzione delle citate attività, di laboratorio interno (espressamente evidenziato in planimetria);
 n. 1 marca da bollo di valore corrente da applicarsi sull'attestato di riconoscimento.

Località lì /

In fede
(firma e timbro)

MOD. R3

Marca da bollo valore corrente
--

Modello di domanda cambio di ragione sociale per il riconoscimento degli operatori disciplinati dal Regolamento(CE) n.183/2005

Alla Regione Campania
 STAP di.....

Per il tramite dell' Area di Sanità
 Pubblica Veterinaria dell' A.S.L.

Il sottoscritto.....

Legale rappresentante della ditta/titolare.....

Partita IVA o Codice Fiscale:

con sede legale in:.....

CHIEDE

per il proprio impianto sito in:

e riconosciuto ai sensi del Regolamento (CE) 183/2005 con il numero:

α IT|_|_|_|_|_|_|_|_|_| in data

per lo svolgimento dell'attività di _____

IL CAMBIO DELLA RAGIONE SOCIALE

dalla

ditta (1).....

alla ditta (2).....

per (3).....

A tal fine allega:

1. ricevuta del versamento di Euro 50,00 (duecento/00) da versare sul cc. postale n. 21965181 intestato a: Regione Campania - Servizio Tesoreria – Napoli. codice tariffa 2028.
2. Originale del Verbale di Sopralluogo, corredato di relativo Parere Favorevole espresso dal competente Servizio Veterinario della A.S.L., con indicazione del Veterinario Ufficiale responsabile dell'impianto;
3. una marca da bollo del valore corrente;
4. atti attestanti l'avvenuta variazione della ragione sociale (rogito notarile di acquisto, contratto di affitto, atto di modifica della denominazione, ecc.);
5. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa al rispetto delle vigenti normative per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, lo smaltimento dei residui solidi e liquidi;
6. certificato antimafia relativo alla ditta che subentra.

Data,

Firma

Legenda:

- (1) indicare la vecchia ragione sociale
- (2) indicare la nuova ragione sociale
- (3) indicare se vendita/cessione; affitto/locazione; gestione.

- relative all'art. 5, comma 2 (barrare le voci che interessano):

produzione prodotti di origine minerale e chimico industriali (DM 13/11/85)

impianti di stoccaggio

produzione additivi (diversi da all. IV, capo 1)

produzione premiscele (diversi da all. IV, capo 2)

produzione mangimi commercio (diversi da all. IV, capo 3)

produzione di alimenti per animali da compagnia ai sensi dell'art.18 del Reg.1774/02

condizionamento additivi, premiscele e mangimi, diverse da allegato IV

commercio ingrosso/dettaglio additivi e premiscele (diverse da all. IV capo 1 e 2)

trasportatori di premiscele e additivi

altro (specificare).....

Località

li |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|

In fede
(firma e timbro)

Mod. R2**Alla Regione STAP di _____****Tramite Area di Sanità Pubblica Veterinaria
ASL _____****Oggetto: autocertificazione articolo 17**(intermediari che non detengono i prodotti nei loro locali),
regolamento (CE) 183/2005

Il sottoscritto

nato a

prov. ___|

il ___/___/_____

in qualità di legale rappresentante della Ditta

Ragione sociale

codice fiscale [_____] partita I.V.A. [_____]

Con sede legale e/o amministrativa sita in

Indirizzo

C.A.P. – Località

prov. ___|

Telefono [_____] Fax [_____]

e-mail

quale richiedente il riconoscimento in qualità di intermediario ai sensi dell'articolo 17 del regolamento
183/ 2005/CE,consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate (artt. 482, 483, 489, 495 e 496 CP), non-
ché della sanzione della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato
in base a una dichiarazione rivelatasi successivamente mendace,

CERTIFICA

- di non detenere i propri prodotti presso la sede dove la presente ragione sociale intende svolgere l'attività commerciale oggetto dell'istanza di riconoscimento
- che i prodotti che intende immettere in commercio soddisfano le condizioni previste dal regolamento (CE) 183/2005

la presente autocertificazione è allegata alla relativa istanza di riconoscimento.

Località _____

data del timbro postale _____

In fede

(firma e timbro)